



pensionati.udine@cisl.it www.pensionaticisludine.it

VADEMECUM

Le nuove misure dopo il reddito di cittadinanza

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Dal 1° GENNAIO 2023: ultimo anno per il Reddito e la Pensione di Cittadinanza

La nuova legge di bilancio (art.1 comma 313) dispone che per l'anno 2023 il Reddito di Cittadinanza venga riconosciuto per un massimo di 7 mensilità e in ogni caso non oltre il 31/12/2023.

La riduzione della durata della prestazione non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano:

- persone con disabilità;
- minorenni;
- persone con almeno sessant'anni di età.

Per questi soggetti l'erogazione rimane di 18 mesi ma comunque non oltre il 31/12/2023. I titolari di Pensione di cittadinanza, non soggetta a termini di scadenza, manterranno il beneficio fino a dicembre 2023.

Dal 1° SETTEMBRE 2023: introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro

COS'E': è uno strumento per favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive.

CHI VI PUÒ ACCEDERE:

- soggetti con età tra i 18 e i 59 anni
- ISEE inferiore a 6000 euro

COSA PREVEDE: contributo di 350 euro (erogato tramite bonifico dall'Inps) quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, per un massimo di 12 mensilità. Il beneficio inizia nel momento in cui parte il percorso formativo e cessa con esso.

COME SI ACCEDE: tramite domanda online sul sito Inps e stipula del patto di sevizio tramite il servizio del lavoro competente, **la procedura è già attiva** dall'01/09/23.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando poi conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma il beneficio viene sospeso. Per i beneficiari appartenenti alla fascia di età 18 - 29 anni, che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione, l'erogazione della prestazione è subordinata anche alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico.

È incompatibile con Rdc, Pdc e altri sostegni alla disoccupazione.

Dal 1° GENNAIO 2024: introduzione dell'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

COS'È: è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata dalla presenza di requisiti anagrafici e reddituali e dall'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

CHI VI PUÒ ACCEDERE: solo nuclei familiari al cui interno siano presenti:

- minori
- persone con disabilità
- persone con almeno 60 anni
- componenti in condizioni di svantaggi inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica amministrazione
- 1. **Requisiti anagrafici**: il richiedente deve essere allo stesso tempo:
 - cittadino di paesi dell'Unione Europea o suo familiare, cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale;
 - al momento della presentazione della domanda, deve essere stato residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo,
 - residente in Italia; questo requisito è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nell'Isee
- 2. **Requisiti economici**: ISEE inferiore a 9360 euro annui (patrimonio immobiliare inferiore a 30000 €, patrimonio mobiliare inferiore a 6000€, reddito familiare inferiore a 6000€, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli sopra i 1600cc o motoveicoli superiore a 250cc immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti la domanda)

3. Ulteriori requisiti: il beneficiario non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e a sentenza definitiva di condanna o pene intervenute nei 10 anni precedenti la domanda. Non ha diritto alla prestazione l'intero nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la data della domanda a meno che non siano dimissioni per giusta causa.

COSA PREVEDE: l'importo dell'Assegno di inclusione è composto da un'integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, o euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo fino ad un massimo di euro 3.360 annui, o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il contributo economico è erogato attraverso la **Carta d'inclusione** con la quale si può:

- effettuare acquisti di generi alimentari, farmaceutici ecc. e per il pagamento delle bollette elettriche e del gas;
- fare prelievi, massimo 100 euro al mese per ogni soggetto, moltiplicato per la scala d'equivalenza;
- fare il bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, nei casi in cui includa l'integrazione all'affitto.

COME SI ACCEDE:

- 1. La domanda va presentata online sul sito Inps
- 2. Il richiedente, per ricevere la prestazione, deve effettuare l'iscrizione al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e autorizzare la trasmissione dei dati ai centri per

l'impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all'attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

3. I beneficiari, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali.

Successivamente:

- I beneficiari attivabili al lavoro (tra i 18 e 59 anni), vengono avviati ai centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto va sottoscritto entro 60 giorni dall'avviamento. Successivamente, ogni 90 giorni, devono presentarsi agli stessi centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per aggiornare la posizione. Se non dovessero presentarsi il beneficio viene sospeso.
- I beneficiari, che non rientrano tra gli attivabili al lavoro (cioè che non hanno tra i 18 e 59 anni o inabili totali al lavoro), ogni 90 giorni devono presentarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione scatta la sospensione della prestazione.

Per i beneficiari appartenenti alla fascia di età 18 - 29 anni, che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione, l'erogazione della prestazione è subordinata anche alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico

ADI E ATTIVITA' LAVORATIVA:

- LAVORO DIPENDENTE: compatibile interamente entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, il reddito da lavoro eccedente tale soglia invece concorre alla rideterminazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato, se la comunicazione non viene fatta entro tre mesi dall'inizio dell'attività la prestazione decade.
- LAVORO AUTONOMO: l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo deve essere comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre con riferimento al reddito del

trimestre precedente per la parte di reddito eccedente i 3000 euro lordi annui. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito.

Altre variazioni: Ogni variazione riguardante qualunque condizione o requisito (con esclusione di quelle già descritte) deve essere obbligatoriamente comunicata entro 15 giorni dall'evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio. Nei casi di variazione del nucleo familiare deve essere presentata, entro un mese, una DSU aggiornata, pena la perdita del beneficio.

DECADENZA: Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso in cui un componente non adempie ad uno dei seguiti obblighi:

- non si presenta ai sevizi sociali o del lavoro nei termini stabiliti, senza giustificato motivo
- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato
- non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione o riqualificazione o altra iniziativa prevista dai servizi per il lavoro, o non rispetta gli impegni concordati, o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione
- non accetta un'offerta di lavoro, senza giustificato motivo
- non effettua le comunicazioni dovute o presenta false attestazioni
- non presenta la DSU aggiornata in caso di variazioni familiari
- svolge attività di lavoro senza aver provveduto alle comunicazioni previste dalla norma.

SANZIONI: sono previste sanzioni nel caso in cui vengano presentati documenti, attestazioni false o mendaci, omissioni di informazioni dovute o nei casi di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali.

OFFERTE DI LAVORO ADEGUATE

Il componente del nucleo attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

- la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.lgs. n. 81/2015;
- si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in più di 120 minuti con i mezzi pubblici.

Nel caso in cui l'offerta di lavoro è di durata compresa tra uno e sei mesi, fermo restando quanto previsto sulla cumulabilità per attività fino ai 3000 euro, l'ADI viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, continua ad essere erogato per il periodo residuo.

INCENTIVI PER AZIENDE PRIVATE che assumono i beneficiari dell'ADI:

- con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o apprendistato, pieno o parziale è previsto l'esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 12 mesi, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua.
- con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero del 50% dei contributi, per un massimo di 12 mesi, e nel limite massimo di 4.000 euro.

Nel caso in cui il beneficiario dell'ADI avvii un'attività lavorativa autonoma è prevista l'erogazione in un'unica soluzione di un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale verranno stabilite con un successivo decreto.

L' ADI è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, che sono rilevanti secondo quanto previsto dall'ISEE ai fini del diritto e dell'importo dell'ADI.

N.B. In questo vademecum sono riportate le prime indicazioni operative; seguiranno aggiornamenti non appena avremo a disposizione le circolari attuative dell'Inps.